

STATUTO

NIKOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NICOSIA EN VIA ETTORE
MAJORANA 18

Numero REA: EN - 404889

Codice fiscale: 01248790865

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ad atto costitutivo del 18 ottobre 2017, Rep. n. 38587/20244

S T A T U T O

DELLA COOPERATIVA SOCIALE

"NIKOS Società Cooperativa Sociale - ONLUS"

legge 8 Novembre 1991 n.381 - lett. a) e b)

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE

Art. 1 - Denominazione

- È costituita, anche ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, art. 1, lett. a) e lett. b), una società cooperativa sociale denominata:

"NIKOS Società Cooperativa Sociale - ONLUS"

La Cooperativa è ONLUS di diritto ai sensi dell'art.10, comma 8, del D.Lgs. 460/97.

Art. 2 - Sede

- La cooperativa ha sede nel Comune di NICOSIA.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

- La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta).

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

4.1 - La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante: a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91. La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

4.2 - La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

4.3 - La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

4.4 - Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana.

4.5 - Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142 e s. m. ed i.

4.6 - La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e

dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti speciali e dei regolamenti interni.

4.7 - La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

4.8 - La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

4.9 - La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative o di altra natura di soggetti diversi dai soci.

Art. 5 - Oggetto

- La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, per il raggiungimento dei suoi scopi generali ed entro le modalità indicate, nel rispetto dei requisiti organizzativi imposti dalla normativa, potrà concretamente realizzare la gestione stabile o temporanea, in proprio, per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, delle seguenti attività e servizi:

1) - organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche lavorativo, di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, mediante:

a) l'organizzazione e la gestione di centri specializzati e strutture non specializzate, pubbliche o private, che rispondono ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia per la gestione degli Interventi Assistiti con Animali;

b) l'organizzazione e la gestione degli Interventi Assistiti con Animali, nei tre ambiti di intervento, ovvero: terapie assistite con gli animali (TAA), educazione assistita con gli animali (EAA) e attività assistite con gli animali (AAA), nonché attività di addestramento di cani per l'assistenza alle persone con disabilità;

c) l'organizzazione e la gestione di attività che riguardano le artiterapie: nelle forme specifiche di: arteterapia, musicoterapia, teatroterapia e danzamovimentoterapia, comprese le attività di laboratorio;

d) l'organizzazione e la gestione di attività che riguardano la yogaterapia;

e) organizzazione e gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio-sanitaria, socio-culturale, socio-assistenziale, educativa e ricreativa, compresa la comunità alloggio per minori, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà di entrambi i sessi e di ogni età, cittadinanza e religione;

f) prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;

g) progettazione, organizzazione e gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali ricreativi, feste e fiere;

h) progettazione, organizzazione e gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e

giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;

i) progettazione, organizzazione e gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori, anche non accompagnati, e altri soggetti in stato di bisogno;

l) progettazione, organizzazione e gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà o diversamente abili, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;

m) gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di salute mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

n) gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

o) gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;

p) organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;

q) promozione e gestione di attività e servizi di natura ricreativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;

r) organizzazione e gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

s) ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria attività di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, riabilitativo a favore di cittadini o comunque di persone in condizioni di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione (a titolo esemplificativo: laboratori ludici ed espressivi,

progettazione di interventi di animazione, educativi e sportivi nelle scuole, costruzione di materiali didattici per l'animazione e la formazione);
t) attività di carattere accessorio alle attività socio-sanitarie ed educative svolte nelle strutture residenziali, semi-residenziali, educative e assistenziali, centri diurni, nelle scuole pubbliche e/o private, centri di prima accoglienza, appartamenti polifunzionali;

u) servizi di trasporto ed accompagnamento delle persone portatrici di handicap fisico e psichico, delle persone anziane, dei minori;

2) l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, quali i tossicodipendenti, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n° 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n°663, gli emarginati sociali e quanto altro rientrante nella categoria delle "persone svantaggiate" ai sensi della legislazione vigente. La Cooperativa potrà istituire servizi per l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, anche tramite la gestione e la conduzione di beni assegnati dalle autorità pubbliche e dagli Enti locali, come previsto dalla legge 109 del 1996, e s. m. ed i., sui beni confiscati alla mafia per uso sociale. Le attività potranno essere svolte nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

a) gestione di attività di commercio in tutte le forme consentite e, in particolare, la commercializzazione di propri prodotti alimentari e non alimentari biologici, naturali, ecologici e artigianali, la maggior parte dei quali provenienti dal territorio locale siciliano e in parte dal commercio equo-solidale;

b) produzione, trasformazione e commercio di tutti i prodotti provenienti dall'agricoltura biologica, biodinamica, naturale, controllata migliorandone la distribuzione, razionalizzandone gli scambi e limitandone i costi;

c) gestione di servizi mensa;

d) organizzazione, gestione ed esecuzione di lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura di parchi naturali e riserve integrali, opere di governo e manutenzione delle piante quali potature, diradamenti, sfalciature, formazione di aree di protezione per fiori e altre specie vegetali, impianti di orti botanici;

e) - servizi di prevenzione antincendio;

f) organizzazione e gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato;

g) organizzazione e gestione di strutture ricettive alberghiere, turistiche, agrituristiche, nonché la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

3) Acquistare o assumere in gestione, leasing, comodato, partecipazioni, etc., impianti, macchinari, sistemi, servizi, esercizi, beni mobili o immobili idonei a svolgere le sopradette attività, nonché permutare e vendere, noleggiare e cedere in tutto o in parte la gestione o la proprietà di tali beni.

4) Istituire, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, di formazione continua e formazione speciale, utilizzando anche finanziamenti privati, e/o statali, regionali, degli enti locali e della Comunità Europea, per formare lavoratori ovvero disoccupati, anche su committenza di enti e soggetti pubblici ed all'uopo stipulare relativi contratti o convenzioni in base alle normative vigenti.

5) La cooperativa, operando nell'ambito della solidarietà sociale, perseguendo finalità mutualistiche, si propone l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni con enti locali (comuni, consorzi di comuni, comunità montane, associazioni di comuni, aziende sanitarie locali ed ospedaliere, ecc.), con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati.

La cooperativa si propone altresì la stipula di convenzione con l'ufficio Nazionale di Servizio Civile e/o l'iscrizione all'Albo della Regione Siciliana per lo svolgimento di servizio civile volontario;

6) Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà ancora:

- a) stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibilità tra i soci per comprovati motivi funzionali della società;
- b) provvedere all'istruzione cooperativistica e professionale anche mediante l'istituzione di corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento;
- c) aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque congruenti;
- d) compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessario al raggiungimento dei fini sociali;
- e) aprire conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati e contributi, rilasciare quietanze liberatorie in genere.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopradetti, la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente.

7) In conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, i soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite di esercizio. La cooperativa può ricevere prestiti infruttiferi da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

8) La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile. La società cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa.

9) Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni che si renderanno necessarie e a solo titolo esemplificativo:

- a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese

specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) aderire ad associazioni di categoria;

d) concedere avvalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

- Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile

- Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto e nel rispetto delle norme di cui alla legge 381/91, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

SOCI Cooperatori - Soci Volontari - Soci Speciali Soci svantaggiati

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

1 - Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 2522 del codice civile ed è illimitato.

2 - Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

3 - Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

4 - I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale ai sensi dell'Art. 2527, comma 3 del codice civile, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale.

I nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

Al termine di un periodo di anni 2 (due) il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori. Il socio ap-

partenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 15 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

5 - Il socio lavoratore o prestatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento.

6 - Possono essere soci le persone svantaggiate indicate dall'art.4 comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 nella misura di almeno il 30% dei soci.

7 - Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche o affini a quella cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

8 - I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della prestazione erogata a favore della cooperativa. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto

dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

9 - La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere soci volontari nel numero e alle condizioni dalla stessa legge stabiliti.

10 - I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente. Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci; il loro numero complessivo non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 9 - Procedura di ammissione

- Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6 (sei) ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

- Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 11 - Obblighi dei soci

- Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,

- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci operatori

- Le quote dei soci operatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 13 - Acquisto di quote proprie

- Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Art. 14 - Recesso

- Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cmp);
- d - il trasferimento della residenza del socio in una Provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;
- e - la cessazione dell'attività della cooperativa nella Provincia in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il 1° ottobre.

Art. 15 - Esclusione

- L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - Morte del socio

- Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. Su richiesta, l'Organo Amministrativo può consentire agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. Nel caso di pluralità di eredi subentranti, gli stessi, devono nominare un rappresentante comune.

Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota

- La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

- a) il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;
- b) la frazione di quota assegnata al socio a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies C.C..

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di novanta giorni dall'approvazione del bilancio. Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

- Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

- Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i parametri di

carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

PATRIMONIO E MUTUALITA'

Art. 20 - Patrimonio sociale

- Il patrimonio della cooperativa è costituito:
 - a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti dei soci cooperatori;
 - dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
 - b) dalla riserva legale;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo;
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 21 - Capitale sociale

- Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 22 - Bilancio

- L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge e con l'obbligo di manifestare una rigida trasparenza gestionale, non omettendo alcun requisito relativo. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 23 - Utili

- È espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Di conseguenza, è obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La relativa delibera provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-

- ne, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla riserva straordinaria;
 - d) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari nei limiti imposti dalla legge;
 - e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 - Strumenti finanziari

- La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Art. 25 - Prevalenza della mutualità

- La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, dei conferimenti dei soci. Gli amministratori documentano tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il valore dei conferimenti dei soci è superiore al 50% del totale del valore dei conferimenti di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B6.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare, con disciplina uniforme del rapporto sociale e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 27 - Convocazione

- L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata da-

gli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione, anche informatica, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c., quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti.

Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative

- L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le

maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto

- Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica tre anni.

Nel caso in cui l'amministrazione viene affidata ad un Amministratore Unico questo può essere nominato anche a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 32 - Consiglio di amministrazione

- Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente ed il Vice Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso recapitato almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente co-

stituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 33 - Sostituzione degli amministratori

- Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 34 - Poteri di gestione

- Al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 35 - Deleghe

- Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni

tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art. 36 - Rappresentanza

- La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, al Vice Presidente, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 37 - Rimborsi e compensi

- Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CONTROLLO

Art. 38 - Controllo dei soci

- I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge. I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 39 - Organi

- Quale organo di controllo, i soci possono nominare un revisore dei conti o un sindaco unico.

La nomina del Sindaco è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.. In caso di nomina del Sindaco o del revisore, ad essi si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 40 - Sindaco Unico

- Il Sindaco, se nominato, deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e viene nominato con decisione dei soci.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato sostituito o confermato.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco, l'Assemblea provvede, nel più breve tempo possibile, alla sua sostituzione.

Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis

c.c., ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 del codice civile.

Art. 41 - Revisore contabile

- Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo, i soci, in alternativa allo stesso, possono, in ogni momento, nominare un revisore contabile scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del Sindaco.

CONTROVERSIE

Articolo 42 - (Clausola arbitrale)

- Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta mediante il ricorso ad un Organismo di Conciliazione regolarmente iscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, su richiesta della parte più diligente e/o delle parti interessate.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Qualora il ricorso alla citata procedura di conciliazione mediazione dovesse risolversi con un esito negativo, la controversia insorta dovrà essere risolta da un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la cooperativa.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina, e deciderà in via irrituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina dell'arbitrato, qualora la procedura di conciliazione - mediazione dovesse risolversi con un esito negativo, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 - Scioglimento

- La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 43/Bis - Prevalenza della mutualità - Devoluzione

- L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il capitale sociale, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 44 - (Regolamenti)

- Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea che lo approverà con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Firmato in originale:

Rizzo Filippa;

Tumminaro Carmela;

La Giglia Domenico;

Laganga Senzio Maria Antonino;

Anselmo Antonella;

Massimo Rizzo, notaio. -- Vi è il sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3, D.Lgs 30 dicembre 2010, che si trasmette ad uso registro imprese.